



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/05/2021 (punto N 37)

Delibera

N 580

del 24/05/2021

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 3/94. Piano di prelievo del cinghiale nelle aree non vocate nel periodo giugno 2021-
maggio 2022

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Piano prelievo e calendario cinghiale aree non vocate 2021-22

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’art. 28 bis;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 7, comma 6 che recita ” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Visto il D.P.G.R. 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della l.r. n. 10 del 9 febbraio 2016 (legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/94)”ed in particolare il Titolo VI;

Vista la nota inviata a firma congiunta dai Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della Salute, della Transizione Ecologica di cui prot. A000GRT/AD 0182380D del 26.04.2021 con la quale viene trasmesso il documento di indirizzo tecnico “PSA (Peste suina africana)- Piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale”;

Considerato che ai sensi del suddetto documento tecnico tra le misure per la prevenzione della diffusione della malattia, assume ruolo prioritario la riduzione delle densità del cinghiale;

Considerato che ai sensi dell’art. 28 bis comma 4 della predetta l.r. 3/94, la gestione degli ungulati nelle aree non vocate ha finalità non conservative;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 668 del 25 maggio 2020 “l.r. 3/94. approvazione del piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2020-maggio 2021”;

Visto il piano di prelievo e calendario di caccia nelle aree non vocate al cinghiale della Regione Toscana per il periodo giugno 2021 - maggio 2022 redatto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte di prelievo annuale del cinghiale (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) e i

tempi di prelievo, inviato ad ISPRA con nota di cui prot. AOOGR/202328 /U.090.110.010 del 7.05.2021, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 7 della L.R. 20/2002 ;

Visto il parere favorevole dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. n. 26228 del 21 maggio 2021;

Visto il documento “Cinghiale - Piano di Prelievo e calendario venatorio nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2021 - maggio 2022” di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che entro il suddetto documento sono riportate, relativamente alle necessità di riequilibrio delle popolazioni, le indicazioni di correzione per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età, con percentuale maggiore sulle femmine adulte);

Ritenuto necessario per assicurare l'efficace svolgimento del prelievo selettivo effettuato sulla base del presente piano consentire gli spostamenti sul territorio regionale anche nell'arco temporale 23,00- 5,00;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare il documento “Cinghiale- Piano di Prelievo e calendario venatorio nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2021 - maggio 2022” di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve;

3) di consentire gli spostamenti sul territorio regionale per lo svolgimento del prelievo selettivo di cui al presente piano anche nell'arco temporale 23,00- 5,00;

4) di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002;

5) di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;

6) di stabilire che l'attuazione dei piani, sia in area vocata che non vocata alla specie, avvenga con il prelievo “a scalare” dei capi previsti in abbattimento, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età;

7) di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI